

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Venezia
OCC del Veneziano**

**ATTESTAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(ex art. 9, co. 3-bis, Legge n. 3/2012)**

O.C.C.: "O.C.C. del Veneziano" - Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia
Gestore della Crisi: dott.ssa CHIARA CONTE con Studio in Fossò (VE), Via Castellaro
n. 6/B, tel 0415170765,
mail: studiochiaraconte@gmail.com - PEC: chiaraconte@legalmail.it


Debitori istante:

- [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] (c.f.: [REDACTED]), tel. [REDACTED], mail:
[REDACTED]
- [REDACTED] _nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED] (c.f.: [REDACTED]), tel. [REDACTED], mail:
[REDACTED]

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	5
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA	9
1. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	9
2. PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CON RICHIESTA ALTERNATIVA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	10
3. L'ATTIVO PATRIMONIALE E REDDITUALE	11
3.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI DEBITORI ISTANTI	11
3.2. PATRIMONIO MOBILIARE DEI DEBITORI ISTANTI	12
4. LE SPESE FAMILIARI	15
5. L'ATTIVO A DISPOSIZIONE	16
6. IL PASSIVO	16
6.1. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	16
6.2. IBL BANCA	17
6.3. CONDOMINIO DI VIA [REDACTED] - CATANIA	18
6.4. SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (adesso IFIS NPL Investing S.p.A.)	18
6.5. CREDITO SICILIANO S.P.A. (adesso CREDIT AGRICOLE S.p.a.)	19
6.6. CANONI DI LOCAZIONE SCADUTI E NON VERSATI	20
6.7. COMUNE DI CATANIA	21
6.8. REGIONE VENETO	21
7. RIEPILOGO POSIZIONE DEBITORIA	22
8. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI	23
8.1. ARCHIVIO CENTRALE RISCHI CR – BANCA D'ITALIA	25
8.2. ARCHIVIO CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA – BANCA D'ITALIA	25

8.3.	ARCHIVIO DELLA CENTRALE RISCHI CRIF – BANCA D’ITALIA	26
9.	CAUSE DI INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSolvere VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI	26
10.	RAGIONI INCAPACITA’ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	27
11.	POSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLA PROCEDURA FAMILIARE	28
12.	RESOCONTO SOLVIBILITA’ DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	28
13.	EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	28
14.	L’ACCORDO IN SINTESI PROPOSTO DAI DEBITORI	29
14.	DOMANDA ALTERNATIVA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.....	32
15.	PROBABILE CONVENIENZA DELL’ACCORDO CON I CREDITORI RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.....	33
16.	GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.....	34
17.	GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA’ DELL’ACCORDO	35
18.	ATTESTAZIONE	36
19.	ALLEGATI	38



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA

DEBITORI ISTANTI: [REDACTED]

PROFESSIONISTA OCC: dott.ssa CONTE CHIARA

* * * * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(ex art. 9 Legge n. 3/2012)

* * * * *

PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Chiara Conte, c.f. CNT CHR 73R46 D325K, con studio in Fossò (VE), Via Castellaro n. 6/B, pec chiaraconte@legalmail.it, mail studiochiaraconte@gmail.com, in data 06/05/2022 è stata nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, denominato "OCC del Veneziano" iscritto al n. 96 del registro di cui all'articolo 3 del D.M. 202/2014, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai sigg. [REDACTED] (d'ora in poi anche "Debitori") e avente numero 10014 del 2022 di procedimento iscritto al Registro degli Affari ex art. 9 del D.M. n. 202/2014 .

Relativamente il compenso spettante all'O.C.C. , tale D.M. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori. A tal fine è stato calcolato un preventivo accettato dai debitori in data 23.05.2022, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del D.M. n. 202 del 24/09/2014 che si acclude alla presente relazione.

Si precisa che lo stesso risulta quantificato sulla scorta delle indicazioni fornite dai debitori e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché della difficoltà dell'incarico conferito. Tale preventivo riguarda tutte le attività che saranno svolte dall'OCC e dal Gestore della Crisi previste dalla legge

per la procedura in esame e, pertanto, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e se necessario, delle eventuali perizie di stima dei beni immobili (da giurare, se necessarie per la falcidia dei creditori prelatizi), delle certificazioni notarili, delle due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti e dell'onorario al legale per la presentazione della domanda presso il Tribunale.

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente

- ✓ di essere iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 1322 sez. A;
- ✓ al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 176030, giusto Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 10/12/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – n. 99 del 29/12/2015;
- ✓ di non essere legata ai Debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- ✓ di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 cod.civ., ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ.);
- ✓ di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo di società o associazioni riferibili ai Debitori, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione, come previsto dall'art. 11 co. 3 del D.M. 2012/2014;
- ✓ non essere parente o affine entro il quarto grado dei Debitori persone fisiche;
- ✓ di non avere prestato, in proprio o tramite eventuali soci ed associati, negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei Debitori;
- ✓ di avere in essere polizza assicurativa professionale a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale n. ICC0000734 con AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che prevede la copertura del rischio anche per lo svolgimento di incarichi/funzioni di natura giudiziaria.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, c. 2 della Legge 3/2012, e cioè il Debitore:

- ✓ risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2, lett. a) dell'art. 6 Legge 3/2012 ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- ✓ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012 ossia *“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”*;
- ✓ non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti regolati dal capo II della Legge n. 3/2012 (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio);
- ✓ non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore;
- ✓ ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- ✓ non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ✓ limitatamente all'accordo di composizione della crisi, non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

I Debitore sigg.ri [REDACTED], assistiti dallo Studio Legale Scarantino - Avv. Emiliano Scarantino e Avv. Eva Di Venuta, con studio in via Caio Mario n. 8 - Roma - tel. 06/45668180 - fax 06/45668153 - Pec: emilianoscarantino@ordineavvocatiroma.org, hanno deciso di sottoporre ai creditori una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012 che dispone *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti*

impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni... ”.

La sottoscritta ha eseguito le comunicazioni previste dall'art. 8, comma 1, L. 3/2012 ossia ha dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

La richiesta presentata dai debitori istanti di avviare la procedura di sovraindebitamento risulta essere corredata da tutta la documentazione richiesta dall'articolo 9, comma 2, della Legge n. 3/2012. In particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e dei beni mobili;
- l'assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- la Certificazione Unica dei Redditi degli ultimi tre anni;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

I debitori non svolgono attività d'impresa pertanto non sono state presentate, in quanto non necessarie, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Tenuto conto che la scrivente dott.ssa Chiara Conte, nominata OCC nel procedimento in epigrafe, a completamento degli adempimenti previsti dall'art. 9, L. 3/2012 è tenuta a redigere una relazione particolareggiata, che sulla base della documentazione fornita dai debitori e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni contenga:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e precisamente:
- l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
 - l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
 - l'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
 - la dichiarazione dei redditi riferite agli ultimi 3 esercizi;
 - l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della sua famiglia;
 - certificato di residenza e stato famiglia;
- e) la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- f) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- g) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- h) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;
- i) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore;

Tutto ciò premesso

DEPOSITA

la presente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA **EX ART. 9, COMMA 3 bis, L. n. 3/2012**

1. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I debitori sono:

- il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], c.f.: [REDACTED]
- la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED], c.f.: [REDACTED],

coniugi in regime di comunione legale dei beni come risulta dall'estratto di matrimonio. (All 1)

Il nucleo familiare, come si evince dal Certificato di Stato di Famiglia in allegato, è composto da quattro persone: (All 2)

- [REDACTED] nato a [REDACTED] – MARITO
Istante dell'Accordo di composizione della Crisi, in regime di comunione legale dei beni;
- [REDACTED] nata a [REDACTED] – MOGLIE
Istante dell'Accordo di composizione della Crisi, in regime di comunione legale dei beni;
- [REDACTED] nato a [REDACTED] – FIGLIO;
- [REDACTED] nato a [REDACTED] – FIGLIO
MINORE.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento degli istanti di cui si indicherà nel prosieguo rilevando che la presente procedura di Accordo di composizione della crisi viene richiesta dai sigg.ri [REDACTED] per il nucleo familiare.

2. PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CON RICHIESTA ALTERNATIVA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Per la procedura da sovraindebitamento in epigrafe il sottoscritto Gestore della Crisi, nominata dall'”OCC del Veneziano”, ha ricevuto dai sigg. [REDACTED] [REDACTED], assistiti dall'avv. Scarantino e avv. Di Venuta, la richiesta di elaborazione della presente relazione da allegare al Ricorso ex artt. 10 e 14 ter, legge 27 gennaio 2012, n. 3, che prevede la liquidazione del patrimonio immobiliare consistente in un appartamento sito in Catania e la messa a disposizione di parte dello stipendio meglio indicato nel proseguito. Nel caso in cui l'accordo con i creditori non venisse omologato, gli istanti propongono in alternativa la liquidazione del patrimonio disciplinata dall'art.14-ter, comma 3, della Legge n. 3/2012.

3. L'ATTIVO PATRIMONIALE E REDDITUALE

Si riepiloga di seguito la composizione del patrimonio immobiliare e mobiliare dei debitori istanti, al fine di meglio comprendere il piano di accordo con i creditori così come formulato dagli stessi.

3.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI DEBITORI ISTANTI

I sigg. ██████████ **risultano proprietari di bene immobile**, in regime di comunione legale dei beni, ciascuno per la quota del 50% sito in Catania (CT) in Via ██████████, come risulta da visura catastale allegata (All 3).

Tale immobile è stato acquistato in data 26.01.2012 per un valore di 70.000,00 a corpo con rogito a cura del Dr. Giuseppe Riggio, Notaio in Catania, repertorio n. 71102, raccolta n. 17187 registrato all'Ufficio del Registro in data 27.01.2012, Serie 1T n. 2447. Trattasi di appartamento ubicato al piano quinto (6[^] elevazione fuori terra), composto da cinque vani catastali con terrazza a livello di pertinenza esclusiva, confinante: con vano scala e con area su spazi condominiali da tutti i lati.

Detto bene è identificato catastalmente al:

N.C.E.U. Comune di Catania al foglio ██████, con la particella ██████, subalterno ██████
zona censuaria ██████ categoria ██████ classe ██████ vani ██████rendita di euro 464,81.

Dalla verifica nel cassetto fiscale dei sigg. ██████████, alla sezione Ufficio del Registro - Atti Giudiziari, ad oggi non risulterebbe registrata alcuna procedura Esecutiva Immobiliare sull'immobile sito in Catania.

Sull'immobile appena descritto gravano le seguenti formalità pregiudizievoli così come risultanti da una ispezione ipotecaria (All 4) eseguita dalla sottoscritta :

a) Ipoteca di 1° grado:

Ipoteca volontaria attiva a favore della Banca CREDITO SICILIANO S.p.a. (oggi CREDIT AGRICOLE S.p.a.) contro i sigg. ██████████ derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito del Dr. Giuseppe Riggio, Notaio in Catania, in data 26.01.2012 repertorio n. 71103, raccolta n. 17188; Ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Catania (CT) in data 27.01.2012 al Registro Particolare n. 385 e Registro Generale n. 4836. Importo ipoteca: €

168.000,00 - Importo capitale: € 84.000,00;

Si allega atto di compravendita immobile e contratto di mutuo fondiario (All 5-6)

b) Ipoteca di 2° grado:

Ipoteca giudiziale attiva a favore di BANCA IFIS S.p.a. contro i sigg. [REDACTED] [REDACTED] derivante da trascrizione di decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania (CT) in data 07.09.2017 rep. n. 5157; Ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Catania (CT) in data 02.08.2019 - Registro Particolare 4119 Registro Generale 32288. Importo ipoteca: € 28.741,38 - Importo capitale: € 27.150,38. (All 7).

Nessuna perizia di stima ad ora è stata effettuata. Si evidenzia che l'appartamento (avente una superficie di 104 mq) si trova in centro a Catania nelle vicinanze di Corso dei Mille e Piazza Risorgimento. Applicando le quotazioni dell'O.M.I. relative alla zona censuaria D3 per le abitazioni di tipo economico (A/3) relative il 2 semestre 2021, è facile notare che l'appartamento ha un valore non trascurabile. Infatti le quotazioni riportano a valori di compravendita del mercato tra 750,00 euro e 1.100,00 euro al mq. Pertanto si può stimare che l'immobile abbia un valore medio superiore a euro 90.000,00.

DESCRIZIONE BENI IMMOBILI IN PROPRIETA'	% PROPRIETA'	VALORE secondo l'O.M.I.- Ag. Entrate	NOTE
APPARTAMENTO IN CATANIA VIA [REDACTED] foglio [REDACTED], particella [REDACTED], subalterno [REDACTED]	50% [REDACTED] + 50% [REDACTED]	90.000,00	-----

3.2. PATRIMONIO MOBILIARE DEI DEBITORI ISTANTI

LAVORO DIPENDENTE

Il sig. [REDACTED] alla data attuale **risulta essere dipendente** della società GH VENEZIA S.p.A. avente sede legale in Venezia (VE), Via Broglio n. 8 e c.f.: 03553670260.

Tramite l'accesso al cassetto fiscale del sig. [REDACTED] si evince che lo stesso negli ultimi anni abbia prestato la propria attività lavorativa in modo continuativo e a tempo indeterminato presso sempre la stessa azienda GH VENEZIA S.p.A. Precedentemente, sino al 30.06.2018, il Datore di Lavoro era GH CATANIA S.r.l. con sede in Catania (CT) presso l'aeroporto di Fontanarossa, c.f.: 04667580874.

Il motivo di tale cambiamento è da imputare al fatto che la società Gh Catania Srl aveva richiesto l'utilizzo degli ammortizzatori sociali riducendo di fatto la retribuzione del sig. ██████████, all'epoca unico percettore di reddito. Per tale motivo il sig. ██████████ fu "costretto" a trasferirsi in provincia di Venezia con al seguito la famiglia dato che allo stesso era stato offerto un lavoro più stabile. Dopo il trasferimento a Venezia avvenuto nel 2018 anche la moglie, la sig.ra ██████████, trovò occupazione.

La sig.ra ██████████ lavora presso la società MAMOSE S.R.L. con sede in Treviso (TV), Viale Luzzatti n. 88, c.f.: 04993370263 a far data dal 17.09.2018 con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si evidenzia che a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 751 del 2020 munito di formula esecutiva, Atto di Precetto notificato in data 09.03.2020 e infine Atto di Precetto in rinnovazione notificato in data 18.06.2021 al sig. ██████████, il Condominio di Via ██████████ a Catania (c.f.: ██████████) ha presentato istanza all'Ill.mo Tribunale di Venezia affinché fossero pignorate le somme presenti e future trattenute e/o dovute al sig. ██████████ a qualunque titolo dall'attuale Datore di Lavoro società Gh Venezia Spa per un totale di euro 9.429,12.

Infatti dalla verifica del sottoscritto Gestore presso l'Ufficio del Registro risulta iscritta in data 11.03.2022 una procedura di Esecuzione Mobiliare n. 369/2022 a carico del sig. ██████████ e a favore del Condominio di Via ██████████.

Attualmente il Datore di Lavoro GH VENEZIA S.p.a. versa nelle casse del Condominio di Via ██████████ per conto dei debitori ██████████ la somma di circa euro 290,00 trattenendola dalla busta paga a seguito del pignoramento mobiliare e successiva udienza con disposizione di assegnazione delle somme stabilito dal Tribunale di Venezia.

Altri euro 272,00 sono oggetto della cessione del quinto sottoscritta con la IBL Banca S.p.A.

Inoltre euro 250,00 sono oggetto di un piccolo prestito concesso dal datore di lavoro richiesto per far fronte alle esigenze familiari quasi integralmente rimborsato totalmente.

Dall'analisi delle certificazioni uniche dei ricorrenti emergono alle relative annualità le seguenti situazioni: (All 8 – 9)

██████████ :

Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Reddito Imponibile	22.064,33	27.161,35	21.005,04	24.384,86
IRPEF netta	1.902,90	4.287,07	2.240,84	2.579,20
Addizion. Regionale	330,96	334,08	258,36	205,62
Addizion. Comunale	218,35	240,32	218,45	173,86
Redd. Annuale Netto	19.612,12	22.299,88	18.287,39	21.426,18
Redd. Mensile Netto	1.634,34	1.858,32	1.523,95	1.785,52

██████████ :

Descrizione	Anno 2018 dal 17/09/18	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Reddito Imponibile	3.156,49	13.028,60	11.305,61	12.082,76
IRPEF netta	325,22	1.343,43	869,39	1.083,22
Addizion. Regionale	38,82	160,25	139,06	148,62
Addizion. Comunale		135,50	-	125,66
Redd. Annuale Netto	2.792,45	11.389,42	10.297,16	10.725,26
Redd. Mensile Netto	797,84	949,12	858,10	893,77

Nel periodo di imposta 2021 il sig. ██████████ ha percepito anche trattamenti integrativi di reddito dall'INPS già compresi nel riepilogo sopraindicato.

Tenuto conto delle assegnazioni e cessioni del quinto dello stipendio, il reddito netto mensile dei sigg. debitori risulta essere pari a circa € 1.850,00 depurato dai vincoli sopra indicati. Con l'apertura della procedura di sovraindebitamento, il reddito a disposizione sarà pari a complessivi circa € 2.300,00, importo certamente sufficiente a consentire al nucleo familiare un sereno sostentamento.

AUTOVEICOLI

Il Sig. ██████████ è proprietario dell'autovettura Citroen Targata ██████████ non più funzionante, mentre la sig.ra ██████████ ha acquistato l'autovettura usata Hyundai Targata ██████████ immatricolata per la prima volta nel 2014 di valore irrisorio e non rilevante per la procedura tenuto conto delle eventuali spese da sostenersi per l'iscrizione al PRA dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, delle formalità per indire la vendita competitiva e della successiva cancellazione delle formalità pregiudizievole nel caso fosse eventualmente venduta.

Quest'ultima è necessaria per gli spostamenti casa – lavoro e per quelli familiari. Dalle verifiche effettuate e dalla richiesta della Visura al PRA (All 10) dal sottoscritto Gestore si afferma che alla data del 02.07.2022 non risulta alcuna iscrizione di Fermo Amministrativo sul veicolo targato ██████████.

DESCRIZIONE BENI MOBILI REGISTRATI	CON GRAVAME	VALORE MERCATO
HYUNDAI TARGATA EW594PD	NESSUNO	VALORE IRRISORIO o NULLO

Sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni rilasciate dai debitori sigg. [REDACTED] è possibile affermare che gli stessi non risultano disporre di altri beni o crediti, né risultano essere proprietari di altri beni immobili.

4. LE SPESE FAMILIARI

Tenuto tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dei debitori e del nucleo.

I debitori istanti hanno consegnato all'OCC del Veneziano oltre a vari documenti richiesti anche l'ammontare delle spese necessarie per il proprio mantenimento quantificate in **euro 2.205,00 mensili**, come risulta da (All 11) e qui riportato per un'esposizione specifica e così suddivise:

ELENCO SPESE MENSILI - SIG. [REDACTED]	
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO MENSILE IN EURO
Quota Affitto	€ 700,00
Alimentari	€ 300,00
Benzina	€ 200,00
Mantenimento Figli + Abbon. Mezzi Pubblici	€ 400,00
Utenze e Condominio	€ 200,00
Vestiaro	€ 150,00
Spese Mediche + Imprevisti	€ 170,00
Internet + Telefoni	€ 85,00
Totale Spese Mensili	2.205,00
Ammontare mensile medio necessario	

Si evidenzia che il nucleo familiare è composto da entrambi i genitori, un figlio minore e un figlio di maggiore età ma non economicamente autosufficiente.

L'analisi dei dati ISTAT (anno 2021), riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e due figli, indica una spesa media mensile per generi alimentari e non alimentari ben superiori alla spesa media mensile dichiarata dai debitori pertanto

si ritengono congrue e contenute le spese indicate dai debitori in considerazione della tipologia familiare e si conferma la coerenza e la ragionevolezza del dato dichiarato.

5. L'ATTIVO A DISPOSIZIONE

Sulla base delle considerazioni che precedono, i debitori istanti quantificano che, tolte le spese mensili necessarie per il proprio mantenimento e in assenza di azioni esecutive sugli stipendi, risulta essere "disponibile" per i creditori, oltre l'immobile messo a disposizione, anche una quota dello stipendio pari a euro 350,00 mensili più un'ulteriore somma nel periodo di dicembre di ogni anno per 13[^] mensilità di € 150,00 per un periodo di 5 anni.

(n. 12 x € 350 + € 150 = 4.350,00 x 5 anni = € 21.750,00)

L'attivo degli istanti a disposizione della procedura è di seguito riepilogata:

COMPONENTI ATTIVE	VALORE MERCATO
IMMOBILI (valore secondo l'OMI)	90.000,00
Quota STIPENDIO mensile x 60 mesi	21.750,00
TOTALE ATTIVO	111.750,00

6. IL PASSIVO

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere di avere piena cognizione di causa.

Il passivo indicato è stato analizzato sulla base della documentazione rinvenuta e delle informazioni acquisite. In particolare, si evidenzia che lo scrivente ha effettuato una "circularizzazione" dei debiti verso i fornitori il cui riscontro è stato dato ad oggi solamente dal creditore Agenzia delle Entrate-Riscossione, da Credit Agricole S.p.a., dal Comune di Catania e dalla Regione Veneto.

La documentazione prodotta e le ricerche effettuate dalla scrivente evidenziano che i sigg. ██████████ risultano essere debitori in proprio nei confronti dei seguenti soggetti:

6.1. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

(Debito del solo sig. ██████████)

Il debito in carico all' Agenzia della Riscossione comprende:

- a. debiti per Tassa automobilistica L.R. 11.08.2015 n. 16 da pagare alla Regione Sicilia più sanzioni e interessi;
- b. mancato pagamento di contravvenzioni del Codice della Strada di Amministrazioni Comunali.

Il debito nei confronti dell' Agente della riscossione da quanto risulta dalla circolarizzazione effettuata dal sottoscritto Gestore ammonta ad Euro 781,71 di cui euro 509,88 con privilegio ed euro 271,83 in chirografo.

Si veda nel dettaglio:

TOTALI IMPORTI	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Tassa automobilistica	29,18	
Contravvenzioni C.d.S.	480,70	
Importi in chirografo		226,25
Oneri riscossione/diritti notifica/varie		45,58
Totale	509,88	271,83

Totale Generale Euro 781,71

Ad oggi l' AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE risulta essere creditrice della somma **totale di euro 781,81**.

Per quanto riguarda la sig.ra [REDACTED] **invece, non risultano iscrizioni a ruolo** iscritte sulla sua posizione.

6.2. IBL BANCA

(Debito del solo sig. [REDACTED])

Il sig. [REDACTED] nel dicembre 2019 aveva contratto un prestito con l' Istituto Bancario del Lavoro SPA per euro 26.112,00 rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio. Il rimborso doveva avvenire con decorrenza dal 01.01.2020 con n. 96 rate mensili posticipate al Taeg del 9,72% e di euro 272,00 ciascuna. La prima rata scadeva pertanto il 30.01.2020 e l' ultima il 31.12.2027.

Alla data della presente relazione, tenuto conto che nel 2022 sono già state pagate n. 6 mensilità, si può affermare che sono stati rimborsati finora euro 8.160,00 pari a 30 rate (n. 12 rate per il 2020 + n. 12 rate per il 2021 + n. 6 rate per il 2022) e

pertanto il **debito residuo ammonta a euro 17.952,00**, importo pari esattamente a n. 66 rate da euro 272,00.

6.3. CONDOMINIO DI VIA [REDACTED] - CATANIA

I sigg. [REDACTED] entrambi con attuale residenza nel Comune di [REDACTED] sono comproprietari di un immobile insistente nel Condominio in Via [REDACTED] in Catania.

I medesimi, al gennaio 2020, risultavano debitori, in solido nei confronti del Condominio della complessiva somma di € 5.189,23 maturata per il mancato pagamento delle seguenti quote condominiali:

- € 4.133,23 quale saldo finale ordinario 2017 approvato con verbale di assemblea del 15/11/2018;

- a quote correnti ordinarie 2018 e 2019 per euro 88,00 bimestrali approvate con preventivo rendiconto e riparto per complessivi € 1.056,00.

I tentativi di recupero bonario del predetto credito sono sempre risultati infruttuosi; pertanto, il Condominio ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo per recuperare quanto di propria spettanza inerente le spese condominiali degli anni pregressi.

Con la successiva ordinanza di assegnazione in data 08/03/2022, il Tribunale di Venezia ha assegnato in pagamento al Condominio di via [REDACTED] la somma pari a 1/5 della retribuzione al netto delle ritenute, delle mensilità aggiuntive ove previste e dell'eventuale indennità di fine rapporto dovute da GH Venezia Spa al signor [REDACTED] fino alla concorrenza del credito totale di euro 6.286,08 oltre spese legali di euro 2.023,86 con decorrenza dall'estinzione del pignoramento già in essere sulla retribuzione in capo al sig. [REDACTED] e pertanto presumibilmente con decorrenza dal 2034.

Totale assegnazione al Condominio: euro 8.309,94 – credito chirografario.

Tenuto conto che parte di credito è già stato decurtato dalle mensilità di aprile, maggio e giugno 2022 per un importo pari a euro 290,47 mensile per un totale di euro 871,41, residua un credito a favore del Condominio di Via [REDACTED] di **euro 7.438,53 categoria chirografario**.

6.4. SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (adesso IFIS NPL Investing

S.p.A.)

I sig.ri debitori per far fronte ai bisogni della famiglia hanno acceso un prestito con la Santander Consumer Bank Spa poi Banca IFIS Spa, non restituito per difficoltà finanziarie. Il Tribunale di Catania con decreto ingiuntivo num. 5157/2017, emesso in data 14.09.2017, ingiungeva alla sig.ra [REDACTED] in qualità di coobbligato del marito sig. [REDACTED], di pagare in solido a Banca IFIS Spa alla somma di euro 21.794,76 oltre interessi e spese. Tale decreto veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal Tribunale di Catania con provvedimento del 16.11.2018 in quanto non era stata presentata opposizione nei termini di legge e pertanto veniva munito di formula esecutiva in data 13.07.2020. In virtù del conferimento del ramo di azienda in data 29.06.2018 da Banca IFIS Spa a IFIS NPL Spa, quest'ultima è divenuta titolare del suddetto credito avendo acquisito l'attività di gestione di portafogli di crediti deteriorati della banca IFIS Spa.

IFIS NPL Investing Spa (già IFIS NPL Spa) ha invitato ADL Srl, ormai ex datore di lavoro della [REDACTED], a versare tutte le somme dovute per qualunque titolo o ragione, oltre interessi maturati come da decreto ingiuntivo fino alla concorrenza dell'**importo di euro 36.242,09**.

Il tutto invano dato che la [REDACTED] ha prestato attività lavorative alle dipendenze della ADL Srl fino al 31.03.2019.

In data 02.08.2019 IFIS NPL Investing Spa ha iscritto Ipoteca giudiziale sull'immobile in Catania, Via [REDACTED] di proprietà dei sigg. [REDACTED] [REDACTED] derivante da trascrizione di decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania (CT) in data 07.09.2017 rep. n. 5157. Ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Catania (CT) in data 02.08.2019 - Registro Particolare 4119 Registro Generale 32288. Importo ipoteca: € 28.741,38 - Importo capitale: € 27.150,38.

Si evidenzia che lo scrivente Gestore ha effettuato la "circolarizzazione" dei debiti verso IFIS NPL Investing Spa che non ha dato alcun riscontro.

6.5. CREDITO SICILIANO S.P.A. (adesso CREDIT AGRICOLE S.p.a.)

In data 26.01.2012 i sigg. debitori, allo scopo dell'acquisto di un immobile con caratteristiche di prima casa sito in Catania via [REDACTED] sopra descritto, hanno contratto mutuo ipotecario con il Banco Siciliano S.p.a. (facente parte del

gruppo “Credito Valtellinese”) per un ammontare pari a euro 84.000 con rimborso ventennale. I sigg. [REDACTED], a garanzia della puntuale restituzione del capitale mutuato di euro 84.000,00 nonché a garanzia di interessi per un triennio, anche moratori, calcolati in euro 67.200,00 hanno acconsentito che venisse costituita a favore della Banca Credito Siciliano Spa ipoteca per la somma complessiva di euro 168.000,00 sull’immobile di proprietà degli stessi. Dal certificato della Centrale dei Rischi rilasciato dalla Banca d'Italia risulta che alla data di riferimento di Marzo 2022 il mutuo residuo ancora da saldare da parte dei debitori risulta essere di euro 84.794,00 (creditore ipotecario).

Inoltre è presente uno sconfinamento per euro 919,00 sul conto corrente ordinario n. n. 1347/15462905 (credito chirografario).

Si evidenzia che lo scrivente Gestore ha effettuato la “circolarizzazione” dei debiti verso Credit Agricole S.p.a. che ha dato riscontro informando che ad oggi il debito risulta pari a:

- **Euro 85.464,85 per il finanziamento (creditore ipotecario);**
- **Euro 919,15 per lo sconfinamento del conto corrente (credito chirografario).**

6.6. CANONI DI LOCAZIONE SCADUTI E NON VERSATI

I sigg. [REDACTED] risultano debitori nei confronti della sig.ra Guadagnin Susanna proprietaria e locatrice dell’immobile sito in [REDACTED] (VE) [REDACTED] in cui vive attualmente il nucleo familiare.

La sig.ra Guadagnin aveva locato l'immobile di cui sopra al debitore [REDACTED] con contratto del 26.07.2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia 2 il 27.07.2018 al numero 006886 serie 3T. La durata della locazione era convenuta in anni quattro con rinnovo/proroga di ulteriori anni quattro con rinnovo tacito salvo disdetta con decorrenza dal 01.08.2018 e scadenza il 31.07.2022. Il canone annuo di locazione era convenuto in euro 6.600,00 annui da pagarsi in rate mensili anticipate di euro 550 cadauna. Veniva inoltre concordato che unitamente il canone venisse versato una somma di euro 150,00 a titolo di acconto sulle spese condominiali salvo conguaglio annuale. I coniugi debitori nel corso degli ultimi anni hanno versato in maniera discontinua i canoni di affitto e la quota di spese condominiali versando tra l'altro somme non sempre corrispondenti a quanto concordato in contratto appunto per la difficoltà di avere

liquidità corrente a disposizione oltre ad essere sempre più pressati dai debiti non onorati. Alla data del 16.05.2022 i mancati pagamenti dei canoni di locazione ammontano complessivamente ad euro 5.050,00 pertanto il locatore ha intimato al sig. [REDACTED] e alla sua famiglia lo sfratto per morosità invitando a riconsegnare immediatamente l'immobile libero da persone e cose.

Alla data della presente relazione si può sostenere che i canoni di locazione non pagati **ammontano a euro 6.150,00.**

6.7. COMUNE DI CATANIA

Il Comune di Catania ha dato riscontro alla nota di circolarizzazione inviata dal sottoscritto Gestore della crisi comunicando che per quanto riguarda l'imposta IMU e TASI non risulta nessuna iscrizione mentre per quanto riguarda la tassa sui rifiuti TARI i sigg. [REDACTED] risultano debitori per la **somma complessiva di euro 3.649,00.**

Per il suddetto debito ad oggi non è stata attivata alcuna riscossione coattiva, inoltre il Comune di Catania ha comunicato che gli enti competenti per la riscossione è la SERIT mentre per gli anni dal 2011 al 2013 l'ente competente è ATI Municipia.

6.8. REGIONE VENETO

In data 12.07.2022 il sottoscritto Gestore ha ricevuto comunicazione di irregolarità da parte della REGIONE VENETO comunicazione inerente il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa ai veicoli:

[REDACTED] :

- a) targa [REDACTED] relativo ai periodi 2018-2019-2020-2021-2022 (scooter);
 - b) targa [REDACTED] relativo ai periodi 2018-2019-2020-2021-2022 (autovettura);
- per un importo totale di euro 1.052,83.

[REDACTED] :

- a) targa [REDACTED] relativo ai periodi 2019-2020-2021-2022 (autovettura);
- per un importo totale di euro 754,14.

Il totale complessivo del debito nei confronti della Regione Veneto è pari a

euro 1.806.97.

Si osserva che i crediti regionali di cui trattasi sono assistiti da privilegio ex art. 2752, co. 3, c.c. in quanto trattasi di crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale.

7. RIEPILOGO POSIZIONE DEBITORIA

In sintesi la posizione debitoria dei sigg. ██████████ può essere così riassunta:

CREDITORI	IMPORTO	CATEGORIA
CATEGORIA IPOTECARI		
CREDIT AGRICOLE SPA (ex Credito Siciliano S.p.A.) (ipotecario fondiario di 1^ grado)	85.464,00	IPOTECARI
IFIS NPL INVESTING S.P.A. (ipotecario di 2^ grado)	36.242,09	IPOTECARI
TOTALE CATEGORIA IPOTECARI		121.706,09
CATEGORIA PRIVILEGIATI		
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DIR. REG. DEL VENETO	29,18	CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 18 - crediti dello Stato per tributi
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DIR. REG. DEL VENETO	480,70	CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge
REGIONE VENETO	1.806,97	CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge
COMUNE DI CATANIA	3.649,00	CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge
TOTALE CATEGORIA PRIVILEGIATI		5.965,85
CATEGORIA CHIROGRAFARI		
CONDOMINIO VIA ██████████ CATANIA	7.438,53	CHIROGRAFO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DIR. REG. DEL VENETO	271,83	CHIROGRAFO
IBL BANCA S.P.A	17.952,00	CHIROGRAFO
CREDIT AGRICOLE SPA (ex Credito Siciliano S.p.A.)	919,15	CHIROGRAFO
GUADAGNIN SUSANNA	6.150,00	CHIROGRAFO
TOTALE CATEGORIA CHIROGRAFARI		32.731,51
CREDITORI	IMPORTO	CATEGORIA

TOTALE PASSIVITA' IPOTECARI	121.706,09
TOTALE PASSIVITA' IN PRIVILEGIO	5.965,85
TOTALE PASSIVITA' CHIROGRAFARI	32.731,51
TOTALE PASSIVITA'	160.403,45

Oltre all'ammontare del passivo sopra riportato si devono considerare quale debito prededucibile in corso di procedura le spese per :

- il compenso del legale (*Advisor*) dei debitori per euro 2.000,00 accessori inclusi;
 - il compenso dell'“O.C.C. del Veneziano” per un importo di circa euro 7.000,00 oneri inclusi;
 - il compenso per il liquidatore dei beni eventualmente nominato dal Giudice stimato in euro 5.000,00;
 - oltre ai costi in prededuzione difficilmente quantificabili in questa fase quali il perito che sarà incaricato di redigere la perizia di stima e spese per la pubblicità della vendita dell'immobile stimate presumibilmente in euro 3.000,00;
- per un totale di euro stimato di euro 17.000,00.

Si evidenzia che il preventivo per il compenso formulato dall'O.C.C. è stato inizialmente calcolato avendo ipotizzato un attivo di € 84.166,43 ed un passivo di € 92.634,39, precisando che lo stesso risulta quantificato sulla scorta delle indicazioni fornite dai debitori e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché della difficoltà dell'incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli artt. 15 e seguenti del D.M. n. 202 del 24/09/2014.

8. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva presentata dai sigg. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ha eseguito ricerche al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- Archivio Centrale di Allarme Interbancaria – Banca d'Italia;

- Centrale dei Rischi – Banca d'Italia;
- Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Crif;
- Circolarizzazione ai creditori.

I sigg. debitori, con l'assistenza degli Avv.ti Scarantino e Di Venuta, hanno fornito la seguente documentazione che è stata elencata e sottoposta ad una prima analisi in sede di incontro conoscitivo tenutosi in data 26.05.2021 con i sigg. debitori e l'Avv. Eva Di Venuta tramite la connessione on line con Microsoft Teams (All 14) oltrechè uno stretto contatto telefonico.

Documentazione fornita:

- Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale dei sigg. [REDACTED]
[REDACTED]
- Modello CU 2022 x anno 2021 rilasciato dalla ditta MAMOSE S.R.L. con Cedolino paga del mese di gennaio e febbraio 2022 della sig.ra [REDACTED];
- Modello CU2021 x anno 2020 e CU2022 x anno 2021 rilasciati dalla ditta GH VENEZIA S.p.A. con Cedolino paga del mese di gennaio e febbraio 2022 del sig. [REDACTED]
- Atto di compravendita dell'immobile sito in Catania, Via [REDACTED] contratto di mutuo ipotecario entrambi del 26.01.2012 a rogito del Notaio dott. Giuseppe Riggio;
- Atto di Precetto in rinnovazione e Atto di pignoramento del Condominio di via [REDACTED] c.f.: [REDACTED];
- Atto di Precetto e Atto di pignoramento di IFIS NPL S.p.a. c.f.: 04494710272;
- Rilevazione della Centrale Rischi a maggio 2021 del sig. [REDACTED];
- Lista delle cartelle di pagamento da pagare intestate al sig. [REDACTED];
- Documento di sintesi di IBL Banca S.p.a. del contratto di cessione del quinto sig. [REDACTED];
- Certificato di residenza e stato di famiglia;
- Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Venezia di entrambi i coniugi;
- Visura di esistenza o non esistenza di protesti per entrambi i coniugi;
- Visura catastale Fabbricati di entrambi i coniugi;

- Prospetto con l'indicazione delle attività e delle passività;
- Ricevuta del versamento di Euro 200,00 per il sig. ██████ oltre ad Euro 200,00 per la sig.ra ██████, quale acconto, a favore dell'"OCC del Veneziano";
- Elenco spese mensili per sostentamento familiare e personale;
- Elenco dei creditori con indicazioni delle somme dovute dei sigg. ██████
██████;
- Dichiarazione delle attività e delle passività dei debitori.

Lo scrivente professionista, in qualità di Gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di accordo del debitore presentata dai sigg. ██████, ha eseguito ricerca al fine di riscontrare la veridicità dei dati presso le banche dati pubbliche più diffuse:

8.1. ARCHIVIO CENTRALE RISCHI CR – BANCA D'ITALIA

Centrale Rischi della Banca d'Italia è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie.

Dall'analisi del prospetto della Banca d'Italia – Centrale Rischi alla data di riferimento marzo 2022, risulta che i sigg. debitori hanno contratto un mutuo con l'allora Credito Siciliano S.p.a. facente parte del gruppo "Credito Valtellinese" (ora Credit Agricole S.p.a.) oltre a uno scoperto di conto corrente di euro 919,00 di cui si è già data ampia descrizione nel paragrafo 6.5.

Inoltre risulta il prestito acceso con la Santander Consumer Bank Spa oggi IFIS NPL Investing S.p.a. come descritto nel paragrafo 6.4.

Dal certificato della Centrale dei Rischi rilasciato dalla Banca d'Italia risulta attendibile quanto dichiarato dai sigg. debitori. (All 12)

8.2. ARCHIVIO CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA – BANCA D'ITALIA

La Centrale d'allarme Interbancaria (CAI) è l'Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi della L. n. 205/1999.

Dall'analisi di detto archivio **non risultano segnalazioni** per entrambi i debitori. (All 13).

8.3. ARCHIVIO DELLA CENTRALE RISCHI CRIF – BANCA D’ITALIA

Dall’analisi del prospetto della Banca d’Italia – Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria consegnato dall’Avv. Di Venuta, risulta già quanto confermato dai sigg. [REDACTED] e indicato dalla sottoscritta nei paragrafi precedenti con riferimento ai debiti e al passivo.

9. CAUSE DI INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSOLVERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

L’esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di accordo con i creditori e quella acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto tenutesi in data 26.05.2022, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell’indebitamento degli istanti.

Dalla documentazione fornita emerge una situazione di esposizione debitoria sicuramente gravosa riconducibile alle problematiche dell’azienda “GH Catania Srl” presso cui il sig. [REDACTED], all’epoca unico percettore di reddito, prestava attività lavorativa. Il datore di lavoro ricorse all’utilizzo degli ammortizzatori sociali riducendo la retribuzione del sig. [REDACTED] (e conseguentemente le entrate mensili necessarie per il sostentamento della famiglia di quest’ultimo) che si è dovuto trasferire da Catania a Venezia data l’offerta al sig. [REDACTED] di un lavoro più stabile (06/08/2018).

Una volta trasferitosi anche la sig.ra [REDACTED] ha trovato un’occupazione, ma non è stato più possibile recuperare il debito pregresso accumulato anche in considerazione del fatto che giunti a Venezia si è reso necessario prendere in locazione un immobile dove vivere.

Questi i motivi principali che hanno portato i debitori in uno stato di sovraindebitamento irreversibile causato da un fatto imprevedibile e sopraggiunto che ha alterato le condizioni iniziali esistenti all’epoca dell’assunzione delle obbligazioni (mutuo) le quali permettevano ai sovraindebitati di avere una situazione patrimoniale adeguata che consentiva loro di farvi fronte oggettivamente.

Ciò consente di poter evidenziare che i sigg. debitori, quando hanno acceso i due prestiti (Santander Consumer Bank S.p.a. e IBL Banca S.p.a.), non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ma soltanto per sopperire alle esigenze familiari ed alle difficoltà dovute dalla diminuzione retributiva del signor ██████████ dipesa, come anzidetto, dall'applicazione degli ammortizzatori sociali da parte del datore di lavoro.

Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte dei debitori, ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al loro stile di vita. In merito ai due finanziamenti accesi si è rilevato che gli stessi hanno costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento al nucleo familiare. I debitori infatti avevano valutato positivamente la rimborsabilità dei debiti dato che dal 2018 anche la sig.ra ██████████ risultava percepire una retribuzione, un reddito aggiuntivo oltre a quello del marito. Al momento di contrarre il debito, i sigg. debitori avevano valutato positivamente la rimborsabilità dello stesso avendo una situazione patrimoniale adeguata che consentiva loro di farvi fronte.

10. RAGIONI INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

In primo luogo, come già innanzi detto, il signor ██████████ ha dovuto sostenere, da solo, tutte le spese per il sostentamento del nucleo familiare con una retribuzione ridotta nell'importo. Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione di bisogni primari essenziali dei suoi componenti (4), come il diritto alla salute e a un'esistenza dignitosa tenuto conto soprattutto delle necessità dei figli in età adolescenziale.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità dei debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale. Inoltre, è bene evidenziare che la signora ██████████ ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa di lavoro subordinato solamente nel 2018 con il trasferimento del nucleo familiare da

Catania a Venezia. Tutto ciò ha determinato l'incapacità di sopportare gli impegni assunti in epoca precedente da parte dei signori [REDACTED].

11. POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLA PROCEDURA FAMILIARE

Dall'analisi della situazione debitoria degli istanti emerge chiaramente come i debiti siano stati contratti congiuntamente dai coniugi: laddove non sono stati contratti congiuntamente, un coniuge ha comunque assunto la funzione di garante dell'altro. Di certo, le somme oggetto di finanziamento sono state destinate alla famiglia e per soddisfare le esigenze di liquidità dei coniugi anche per il supporto dei figli quando in difficoltà. I creditori del [REDACTED] e quelli di [REDACTED] sono i medesimi e i titoli sui quali fondano i rispettivi crediti sono esattamente gli stessi. I beni che possono essere messi a disposizione dei creditori sono inoltre contestati ai coniugi [REDACTED] che sono sposati in regime di comunione legale dei beni; quindi non esiste alcun fattore che imponga il trattamento separato delle due posizioni.

12. RESOCONTO SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità dei debitori negli ultimi 5 anni. La documentazione fin qui esaminata permette di evidenziare che i debitori sono stati incapaci di far fronte alle proprie obbligazioni per ragioni oggettive e non per cause imputabili ai sigg. debitori i quali non hanno mai messo a repentaglio i mezzi di sussistenza del proprio nucleo familiare.

13. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Per quanto si è potuto accertare dai documenti consegnati e da quanto verificato attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, **non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori e atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni.** Ciò è avvalorato anche dalla dichiarazione rilasciata dagli stessi debitori nell'istanza per la nomina del Gestore della Crisi. Inoltre dalla

documentazione esaminata **non sono emersi** elementi atti a ritenere che vi siano stati comportamenti dei debitori riconducibili alla fattispecie degli **“atti in frode ai creditori”**, laddove la nozione di “atti in frode” si intenda con valenza ingannevole e presupponga che i debitori abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

14. L'ACCORDO IN SINTESI PROPOSTO DAI DEBITORI

L'accordo di composizione della crisi, predisposto dai ricorrenti, prevede sostanzialmente di sanare la propria posizione debitoria attuale attraverso:

1) la liquidazione dell'immobile sito a Catania, Via [REDACTED] al Comune di Catania, Foglio [REDACTED] part. 1 [REDACTED] sub. [REDACTED] categoria [REDACTED] classe [REDACTED] gravato da ipoteca volontaria in favore del Credito Siciliano S.p.A. (ora Credit Agricole S.p.a.) a garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 26 gennaio 2012, Notaio Dott. Riggio, Rep. 71103, Racc. 17187. L'immobile in questione, secondo la valutazione OMI, ha un valore di mercato di circa € 90.000,00. L'alienazione del già menzionato immobile, detratte le spese in prededuzione imputabili alla vendita dell'immobile stesso e della quota parte delle spese generali di procedura ripartite per le masse attive, garantirebbe, il soddisfacimento del creditore fondiario.

Con la liquidazione dell'immobile verrebbe garantito il pagamento di tutte le spese in prededuzione relative alla liquidazione dello stesso, nonché il saldo dei compensi dell'OCC e del difensore dei sigg. sovraindebitati;

2) il pagamento di euro 350,00 da corrisondersi in n. 60 rate mensili (5 anni) a decorrere dall'omologazione del presente piano con l'aggiunta di ulteriori euro 150,00 al percepimento della 13^a mensilità oer complessivi euro 21.750,00.

I flussi finanziari in entrata assicurerebbero:

a) il pagamento integrale dei creditori privilegiati, per un importo complessivo di € 4.158,88;

b) il pagamento del residuo chirografario, pari ad € 68.054,45, nella misura del 25%, pari ad € 17.013,61, nonché l'eventuale importo residuo del mutuo fondiario, declassato a chirografo stante l'eventuale incapienza dell'immobile, per una somma complessiva di € 577,50.

Il sottoscritto Gestore precisa che nell'Accordo non sono stati tenuto conto del debito chirografario di Credit Agricole Spa per euro 919,15 per lo sconfino del conto corrente e il creditore privilegiato Regione Veneto il cui credito è stato precisato nella giornata odierna per euro credito privilegiato per euro 1.806.97.

Evidenziato ciò la sottoscritta consiglia di modificare l'Accordo e di prevedere l'inserimento anche degli ulteriori debiti, fermo restando quanto previsto al punto 1) per il creditore ipotecario. Così facendo la percentuale di soddisfacimento ai creditori chirografari verrebbe diminuita in maniera non rilevante.

Il punto due verrebbe così modificato:

2) il pagamento di euro 350,00 da corrispondersi in n. 60 rate mensili (5 anni) a decorrere dall'omologazione del presente piano con l'aggiunta di ulteriori euro 150,00 al percepimento della 13^a mensilità oer complessivi euro 21.750,00.

I flussi finanziari in entrata assicurerebbero:

a) il pagamento integrale dei creditori privilegiati, per un importo complessivo di € 5.965,85;

b) il pagamento del residuo chirografario, pari ad € 68.973,60, nella misura di circa il 22%, pari ad € 15.206,65, nonché l'eventuale importo residuo del mutuo fondiario, declassato a chirografo stante l'eventuale incapacienza dell'immobile, per una somma complessiva di € 577,50.

Tutte le successive rilevazioni e attestazioni verranno effettuate sulla base del piano consigliato dal Gestore dato che nel piano di Accordo proposto dai debitori non sono stati considerati alcuni creditori.

Il tutto determinerebbe una rata mensile a carico dell'esponente di € 350,00 con conseguente evidente fattibilità dello stesso.

Infatti, a fronte di un reddito familiare netto mensile medio di circa € 2.600,00, il predetto impegno mensile derivante dall'esecuzione del piano consentirà agli esponenti un'esistenza dignitosa, anche in considerazione delle spese necessarie al sostentamento della famiglia, documentate al professionista nominato, pari a circa € 2.200,00 mensili.

Il sottoscritto Gestore evidenzia inoltre che il creditore IFIS NPL Investing S.p.a.

vanta un credito ipotecario di 2° grado sull'immobile sito in Catania sopra identificato. Pertanto ai fini del presente Accordo con i creditori, per la verifica del raggiungimento del 60% dei creditori votanti, sarà considerato quale creditore chirografario dato che presumibilmente tutto il ricavato dalla vendita competitiva dell'immobile, disponibile per la distribuzione, andrà a favore del creditore fondiario Credito Siciliano S.p.a. (ora Credit Agricole S.p.a.) tolte le relative spese specifiche e la quota parte delle spese generali di procedura.

Si precisa che tutte le presenti valutazioni e quelle successive presuppongono e vengono effettuate considerando l'effettiva corresponsione delle somme da parte dei debitori nella misura, nei modi e nei tempi del piano riportato e qui richiamato.

I TEMPI DI ESECUZIONE

L'orizzonte temporale ipotizzato dai debitori per eseguire l'Accordo è di 60 mesi complessivi (5 anni) nei quali i sigg. [REDACTED] si impegnano a versare alla Procedura euro 350,00 con cadenza mensile oltre a euro 150,00 nel mese di corresponsione della 13^ mensilità dalla data di omologa dell'Accordo di composizione della crisi per un totale di euro 21.750,00 oltre a mettere a disposizione della procedura l'immobile sito in Catania il cui ricavato andrà a soddisfare il creditore fondiario.

Considerato che:

- 1) con il ricavato della vendita immobiliare, al netto delle spese specifiche e quota parte delle spese generali prededucibili, sarà soddisfatto in primo luogo il creditore ipotecario fondiario Credit Agricole Spa, che gode di ipoteca di primo grado sull'immobile, e presumibilmente non si assisterà a nessun soddisfacimento per Ifis Npl Investing Spa, creditore ipotecario di secondo grado;
- 2) nell'arco di 5 anni i sigg. [REDACTED] verseranno alla procedura in totale euro 21.750,00;

si evidenzia nella tabella sottostante le percentuali di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari:

TIPOLOGIA CREDITORE	IMPORTO ammesso	RIPARTO	% RIPARTO
Creditori Privilegiati	5.965,85	5.965,85	100%
Creditori Chirografi Cred. Fondiario degrad. Chirogr. (se non integralmente soddisfatto)	68.973,60	15.206,65 577,50	22,05%
TOTALE		21.750,00	

14. DOMANDA ALTERNATIVA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

Solo in una subordinata ed alternativa prospettiva, e quindi nella denegata ipotesi in cui la proposta di Accordo non fosse ritenuta ammissibile ovvero non si raggiungesse il consenso necessario da parte dei creditori, i debitori chiedono sin d'ora la conversione della presente procedura in quella di liquidazione patrimoniale disciplinata dagli art. 14 ter e seg. Legge 3/2012.

La norma dianzi richiamata prevede infatti che in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per la procedura alternativa di liquidazione del patrimonio.

Come già illustrato, la situazione debitoria degli esponenti è prevalentemente riconducibile alle vicende lavorative che hanno colpito l'azienda presso la quale il sig. ██████████ prestava la propria attività lavorativa.

Nell'ipotesi liquidatoria, il patrimonio degli esponenti è costituito:

- immobile sito a Catania, Via ██████████, censito al Comune di Catania, Foglio ████, part. ██████, sub. ████ categoria ██████ classe ████, gravato da ipoteca volontaria in favore del Credito Siciliano S.p.A. a garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 26 gennaio 2012, Notaio Dott. Riggio, Rep. 71103, Racc. 17187;
- l'autovettura Hyundai immatricolata 2014 di valore irrisorio;
- reddito da lavoro dipendente del sig. ██████████;
- reddito da lavoro dipendente della sig.ra ██████████

15. PROBABILE CONVENIENZA DELL'ACCORDO CON I CREDITORI RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La valutazione dovrebbe tenere in opportuna considerazione che, nell'Accordo con i creditori, i debitori potrebbero non includere tutto il loro patrimonio e riservarsi i beni futuri. **Nel caso in esame i debitori hanno messo a disposizione dell'Accordo tutti i loro beni** ed è facile intuire che i flussi finanziari in entrata, oltre alla futura vendita dell'immobile in Catania, sono solo quelli riconducibili al lavoro dipendente e sono tendenzialmente stabili dato che essi svolgono attività di lavoro subordinato.

1) Con Accordo di Composizione della Crisi:

Da queste premesse è chiaro che si dovrebbe optare per l'omologa dell'Accordo di composizione della crisi, perché più conveniente, nel quale i debitori garantiscono, oltre a mettere a disposizione l'immobile sito in Catania, il pagamento in un lasso temporale di 5 anni, di euro 350,00 mensili oltre a euro 150,00 nel mese della 13^a mensilità per totale di euro 21.750,00 permettendo ai creditori privilegiati il soddisfacimento della propria pretesa creditoria per una quota pari al 100% e la **rimanente somma di euro euro 15.206,65 ai creditori chirografari** per una quota pari al 22.05% oltre a **euro 577,50 al creditore fondiario rimasto insoddisfatto;**

2) Con Liquidazione del Patrimonio:

Se l'Accordo di composizione della crisi non venisse omologato, solo in una subordinata ed alternativa prospettiva, i debitori chiedono sin d'ora la conversione della presente procedura in quella di liquidazione patrimoniale per la durata di 4 anni. In questa eventuale ipotesi la massa attiva mobiliare ammonterebbe a Euro 17.400,00 (n. 48 mesi a euro 350,00 cad. + euro 150,00 x 4 anni) e permetterebbe il pagamento dei creditori privilegiati per euro 5.965,85 ossia per il 100% mentre per i **creditori chirografari rimarrebbe una somma di euro 11.434,15;** importo molto inferiore rispetto agli euro 15.206,65 previsti per i creditori chirografari nell'ambito dell'accordo.

Con la seguente tabella si fornisce una stima delle differenze riscontrabili tra l'ipotesi di accordo di composizione della crisi e quella alternativa di

liquidazione del patrimonio tenuto conto che la liquidazione dell'immobile in Catania soddisferà presumibilmente il solo creditore fondiario:

ATTIVO DISTRIBUIBILE (confronto tra le due procedure)	Accordo di Composizione Della Crisi	Alternativa Liquidatoria
CREDITORI PRIVILEGIATI	5.965,85	5.965,85
CREDITORI CHIROGRAFI	15.206,65	11.434,15
CRED. CHIR. FONDIARIO (eventuale residuo non soddisfatto)	577,50	
Totale	21.750,00	17.400,00

Appare quindi evidente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria. Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Le somme che i creditori potrebbero ricavare da una liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter e ss., sarebbero sicuramente inferiori rispetto a quanto offerto dal debitore nell'accordo di ristrutturazione presentato.

Ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2012, i creditori ipotecari e/o privilegiati che non verranno soddisfatti saranno degradati al ceto chirografario.

Allo stato, l'ammontare totale delle passività in chirografo e ipotecari degradati in chirografo è presumibilmente di euro 68.973,60 (euro 36.242,09 creditore ipotecario di 2° grado degradato in chirografario + euro 32.731,51 creditori in chirografo) : la maggioranza per l'approvazione, rappresentante il 60% del complessivo ammontare del totale creditori chirografari, è quindi pari all'ammontare di crediti per euro 40.832,67.

16. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente Gestore della crisi, ai fini del perfezionamento della proposta dell'Accordo di composizione della crisi, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata ai sensi della

Legge 3/2012. A conclusione della presente relazione ex art. 9, comma 3-bis, L. 3/2012 e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto Gestore

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di Accordo che prevede da parte dei signori [REDACTED] il pagamento dei creditori con quota parte del proprio stipendio;
 - che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda di ammissione alla Procedura di Sovraindebitamento;
 - che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria virgola e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
 - che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovraindebitati;
 - che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
 - che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dell'Accordo di composizione della crisi come proposto ai creditori;
- tutto ciò premesso

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, c. 3-bis, L. 3/2012.

17. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DELL'ACCORDO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nell'Accordo di composizione della crisi, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

La proposta di accordo prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in

prededuzione, del creditore fondiario, dei creditori privilegiati per il 100% e dei creditori chirografari di circa il 22%.

E' stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa situazione è risultata nelle complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nell'Accordo proposto ai creditori con riferimento alla quantificazione dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori chirografari.

Il sigg. [REDACTED] a garanzia dell'Accordo proposto ai creditori propongono un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio erogato dal datore di lavoro oltre al ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Catania.

18. ATTESTAZIONE

Relativamente ai contenuti della presente attestazione avendo la stessa ad oggetto la situazione di debitore privato, va chiarito che:

1. Nonostante l'autorizzazione dei signori sovraindebitati all'accesso alle banche dati, quali l'anagrafe tributaria, i sistemi di informazioni creditizie, la centrale dei rischi e le altre banche date pubbliche, l'attestazione non potrà dare la certezza che non sussistano ulteriori attività patrimoniali del debitore e che non sussistano ulteriori posizioni debitorie oltre a quelle verificabili e dalle banche dati suddette.
2. L'attestazione prevista dall'art. 9, c. 2, L. 3/2012 rappresenta un giudizio previsionale sulla attuabilità e ragionevolezza dell'Accordo proposto, ed un giudizio di veridicità dei dati che i debitori hanno fornito nei limiti di quanto sopra esposto.

Tanto premesso, per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta dott.ssa Chiara Conte, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia e al Registro dei Revisori Contabili,

esaminati

- I documenti messi a disposizione dai debitori [REDACTED] e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente;
- La situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di

privilegio;

- La proposta di Accordo predisposta dai signori [REDACTED]
[REDACTED]

ATTESTA

**la veridicità dei dati esposti, la fattibilità e la convenienza della proposta di
Accordo di composizione di crisi presentata dai signori [REDACTED]
[REDACTED]**

La presente relazione è composta da 38 pagine e da 17 allegati come riportati
nell'elenco che segue.

Con Osservanza.

Venezia, 12 luglio 2022

Il Gestore della Crisi

Dott.ssa Chiara Conte



Allegati Inviati mediante file pdf all'Avv. Scarantino e Avv. Di Venuta per il
deposito assieme alla presente relazione particolareggiata.

19. ALLEGATI

In allegato:

- All A - Istanza Nomina Gestore
- All B - Nomina e accettazione incarico Gestore
- All C - Compenso OCC
- All 1 - Estratto di Matrimonio
- All 2 - Certificato di stato famiglia
- All 3 - Visura catastale [REDACTED]
- All 4 - Ispezione Ipotecaria
- All 5 - Compravendita Immobile
- All 6 - Contratto di mutuo ipotecario
- All 7 - Nota iscriz Ipoteca Giudiziale Banca IFIS
- All 8 - CU 2022-2021-2020 [REDACTED]
- All 9 - CU 2022-2021-2020 [REDACTED]
- All 10 - Visura [REDACTED]
- All 11 - Elenco spese
- All 12 - CR [REDACTED]
- All 13 CAI [REDACTED]
- All 14 - Verbale primo incontro